ANNO 3.° Torino, Venerdì 3 Maggio 1850. *Numero* 122

L'OPINIONE

PREZZO DELLE ASSOCIAZIONI
DA PAGARSI ANTICIPATAMENTE

	Trim.	Sem.	Anno
a Torino, lire nuove	» 12	» 22	» 40
franco di posta nello Stato	» 14	» 24	» 44
franco di posta sino ai confini per l'Estero	» 14 50	» 27	» 50

Per un sol numero si paga centesimi 25 preso in Torino, e 35 per la posta.

ASSOCIAZIONI E DISTRIBUZIONI

In Torino, presso l'ufficio del Giornale, Piazza Castello, num. 21, ed i PRINCIPALI LIBRAI.
Nelle Provincie ed all'Estero presso le Direzioni postali.
Le lettere ecc. indirizzarle franche di Posta alla Direzione dell'OPINIONE.
Non si darà corso alle lettere non affrancate
Per gli annunzi centesimi 25 per riga.

I signori associati il cui abbuonamento è scaduto con tutto il 30 dello scorso mese sono pregati a volerlo rinnovare onde evitare interruzioni nell'invio del giornale.

TORINO 2 MAGGIO

LEGGE SULL'INSEGNAMENTO SECONDARIO

In mezzo alle gravissime faccende politiche che premevano il Ministero del 16 dicembre 1848 in sull'appressarsi del secondo tentativo della guerra d'indipendenza, l'egregio Cadorna non poteva dimenticare quanto dal suo dipartimento attendesse la pubblica istruzione, e quella spezialmente secondaria che, sebben fatta od anzi appunto perchè fatta per la parte più ragguardevole della nostra gioventù, era sempre stata e male ordinata e male acconcia ai tempi. Affidava quindi alla Commissione permanente del circondario universitario di Torino l'incarico di preparare una legge, la quale valesse a ricostituirla nel modo più conveniente ed alle nostre circostanze politiche ed alle nostre abitudini. Non metteva essa tempo in mezzo per compiere il suo importante lavoro, e dopo d'aver ripassata tutta quanta la legislazione vigente a tal riguardo presso le nazioni più colte d'Europa, dopo d'avere scrutate una ad una le cause del mal essere della nostra pubblica istruzione, dopo d'avere pure minutamente ponderato quanta somma di sacrifici avrebbe potuto la finanza sostenere per questa parte della pubblica amministrazione, al termine di pochi mesi presentava al successore del Cadorna un elaboratissimo progetto. Che ne facesse il cav. Mameli, noi nol sappiamo: il fatto è che bisognò alzare forti le grida perchè pensasse a produrlo. Ricorderanno i lettori come noi non fossimo degli ultimi a reclamarlo, persuasi intimamente com'eravamo che nissun altro modo migliore per noi vi fosse di ripreparargi un bello avvenire che quello d'impartire alle crescenti generazioni una soda e bene intesa istruzione.

Il Ministro adunque si deliberò infine a presentarlo alla Camera, ma prima, onde renderlo più compiuto e farne così più autorevole la proposta, volle ancora sottommetterlo alla disamina del Consiglio Superiore. « Chiamato il medesimo (qui lasciamo parlare lo stesso signor Mameli) dall'art. 11 del R. Decreto 4 ottobre 1848 a preparare i progetti di legge e dei regolamenti generali della pubblica istruzione ogniqualvolta che ne sia dal Ministro richiesto, e a dare il suo avviso sui progetti che gli vengono comunicati; io inferiore di gran lunga per lumi e per sperienza a tanti sommi ingegni che illustrano lo Stato nei diversi rami dell'umano sapere, non avrei potuto senza taccia di temerità privare la patria d'un suffragio così autorevole su di un oggetto con cui sono intimamente connessi i futuri destini italiani.

« Una Commissione di diversi membri del Consiglio che si associò uno degli autori del progetto, ne preparò la più dotta, accurata e profonda analisi che servì poi di guida nelle discussioni del Consiglio, il quale chiamò ancora nel suo seno il Preside della Commissione permanente, personaggio tanto benemerito della pubblica istruzione. Nel nuovo esame il progetto ha dovuto subire varie modificazioni: tuttavia può dirsi illeso nella sua sostanza e nei suoi principii, essendo stato riconosciuto molto commendevole sotto ogni rispetto e addatto allo scopo cui è diretto. »

Siffatto progetto veniva infine accolto nei Consigli della Corona, ed un R. Decreto del 4 novembre 1849 ordinava che fosse presentato alle Camere, ed imponeva al Ministro Mameli di svolgerne i motivi e di sostenerne la discussione. E il Corpo insegnante tanto ne pregiava le basi e n'era soddisfatto, che, essendo appunto in quei di raccolta di esso la grande maggioranza in Congresso, indirizzavasi a' Rappresentanti della Nazione con una petizione supplichevole perchè volessero con tutta urgenza occuparsene e all'uopo approvarne la pronta applicazione in via d'esperimento, riserbandosi di discuterlo in tutte le sue particolarità in una prossima sessione.

Tale istanza era accolta con molto favore dalla maggiorità dei deputati, la quale pure a quel tempo non era amica al Ministero; e bene sarebbe stata effettivamente esaudita, se il fatale scioglimento della Camera, fra gli altri mali cagionati, questo pure grandissimo non avesse prodotto di ritardare ancora per Dio sa quando il soddisfacimento d'uno fra' più urgenti bisogni. — Il progetto era ripresentato poi tal quale appena ricomponevasi una nuova Camera, ed ancora dagl'insegnanti, da quelli che meglio conoscono i mali da rimediarsi, era accolto con letizia.

Tutti questi cenni storici volemmo riferire per dimostrare quanto inconcepibile sia ora la condotta del sig. Mameli, il quale abbandona d'un tratto, senza più riferirsi al consiglio di veruno, quel progetto tanto studiosamente elaborato, che giovava credere ormai come creatura sua e che l'iniziativa della Corona avealo incaricato di sostenere, per gettarsi in un sistema, se non opposto, certo affatto diverso. Volemmo ancora riferirli per dar a vedere come fra le altre ragioni, cui andremo esponendo, le quali campeggiano a favore del progetto ministeriale, quella pur v'ha d'essere esso stato compiuto colla massima accuratezza e da quelle persone che in siffatta materia potevano essere le meglio competenti. Noi non vogliamo dire se il modo di procedere del sig. Mameli sia quale conviene alla dignità del Governo del Re, in cui è lecito supporre che, trattandosi di una legge fondamentale, come vuol essere quella che regola l'insegnamento pubblico, vi debba essere un qualche sistema d'idee netto, preciso, determinato: ma bene sappiamo che in ogni paese costituzionale ogni ministero che stimasse sè medesimo, fece sempre di questioni siffatte, questioni di propria esistenza. Non vogliamo ancora dire se la condotta del Ministro sia quale s'addice al decoro e della Commissione permanente e del Consiglio superiore e di tutti quei Corpi, onde la legge volle circondarlo per soccorrerlo nell'andamento amministrativo e nel preparare buone leggi: bene sappiamo che unico sarà nella storia costituzionale il fatto d'un Ministro che rinnega per tal guisa l'opera de' suoi Consiglieri, dopo che fu da esso richiesta ed accettata.

Due fatti gravissimi, diceva già il signor Ministro nella sua primitiva relazione alla Camera, s'affacciarono alla prima Commissione che aveva carico di comporre un progetto di legge, quando prendeva ad esaminare lo stato della nostra pubblica istruzione: — l'avvilimento del corpo insegnante ed il cattivo risultato degli esami dati agli alunni dei Collegi. Ora quali potevano essere le cause dirette e precipue di questi mali? La Commissione, e con essa il Consiglio Superiore ed il sig. Ministro, le ravvisava: 1. Nell'essere vario il programma degli studi per i vari collegi; 2. Nell'essere questo sconveniente ai bisogni del tempo; 3. Nel meschino assegno fatto agl'insegnanti.

Tenuti per veri, come realmente sono, questi motivi, ovvii si paravano pure i rimedii: — 1. Cioè stabilire uniformità di sistema d'insegnamento; 2. Formare un programma di studi conveniente; 3. Assicurare meglio la sorte degl'institutori.

E queste veramente furono le basi, su cui si tracciava il primissimo progetto, elaborato, maturato poi con tante minute cure. Il progetto della Commissione se ne discosta affatto. Quale dei due meglio può soddisfare alle necessità del nostro insegnamento? Perchè i lettori possano rilevarlo da sè, stabiliremo fra questo ed il ministeriale un sommario confronto sotto il rapporto scientifico ed amministrativo.

La questione scientifica si può stabilire per due punti: 1. Per quanto risguarda il programma degli studi; 2. Per quanto si riferisce allo scompartimento dei Collegi. Ora il progetto ministeriale e per la necessità riconosciuta di ampliare per tutto ed uniformemente il programma delle materie ad insegnarsi, e per l'esperienza fatta in questi due anni della bontà di quello che attualmente è fisso pei Collegi Nazionali, accettava questo con lievissime modificazioni e facevalo obbligatorio per tutti i Collegi sì Nazionali che Comunali. — Quello della Commissione invece, sotto l'aspetto di voler provvedere agli studii tecnici porta un programma di 14 Collegi scompartiti per le 14 Divisioni, che è quello stabilito colla legge 4 ottobre 1848, meno la *Cattedra di Religione*, e lasciando facoltativa quella di *Storia Naturale*, programma che vorrebbe chiamarsi di studi classici. Altro poi ne propone di studi tecnici per sette speciali Collegi, i quali sarebbero distribuiti in modo che due Divisioni amministrative unite ne avessero uno.

Quei Collegi che non essendo divisionali, riceverebbero sussidii dallo Stato, cioè a dire quanti, non essendo così detti Nazionali, manterrebbero l'antica denominazione di Regi, dovrebbero conformarsi o all'uno o all'altro di tali programmi: ma i Comunali ed i Vescovili sarebbero affatto liberi, abbandonati cioè quelli alle varie influenze dei Municipii, questi all'assoluto arbitrio de' preti.

Il progetto ministeriale portava lo stabilimento d'un Collegio Nazionale per ogni capo provincia, di 48 Instituti adunque per tutto lo Stato; quello della Commissione invece ne propone uno solo per Divisione di studi classici, ed uno di tecnici per due Divisioni riunite, cioè a dire 21. *Ventuno* adunque contro *quarantotto*.

In ambi i sistemi si riconosce il principio della sorveglianza e della tutela dello Stato in questa rilevantissima parte della pubblica amministrazione: e questo, oltre ai motivi di prudenza che lo consigliarono presso i Governi più liberi, per le speciali condizioni avanti tutto in che trovasi il nostro paese.

Avemmo già occasione di spiegarci ampiamente a questo proposito, come noi, amici d'una libertà estesa equamente per tutti gli ordini dei cittadini, avessimo ferma opinione che un voler ammettere un'assoluta libertà d'insegnamento attualmente in Piemonte sarebbe un vero suicidio. Chi conosce la storia, non diremo tanto antica, ma solo decenne delle condizioni della nostra pubblica istruzione, ci comprenderà agevolmente.

Ma, ammesso un tale principio, vuolsi logicamente applicarlo nel modo che possa tornare più conveniente al pubblico interesse. Chi lo accetta solo per metà, solo per una parte, corre pericolo d'incontrare da un lato gl'inconvenienti d'una assoluta libertà, dall'altro quelli del monopolio assoluto. Ora quale dei due progetti ne faccia migliore applicazione, vedanlo i lettori.

Con quello del Ministero s'aveano 48 collegi per soddisfare, nei maggiori centri di popolazione, i bisogni del pubblico insegnamento. Lasciavasi, è vero, ai privati, alle corporazioni religiose, ai vescovi piena facoltà di aprir corsi d'istruzione secondaria; ma a fronte degl'instituti dello Stato, per salire in grido, dovevano essi sostenere una grave concorrenza, la quale non poteva che tornare a grandissimo profitto del paese.

Invece con quello della Commissione stabilite solo, a grandi distanze, con aspetto di privilegio per alcune città, 14 collegi classici e 7 tecnici, chi troverassi al disotto sarà sempre lo Stato. I capiluoghi di provincia, ove non sarebbe stabilito verun Instituto, disgustati o stretti da altre necessità non darebbonsi tutta la cura, ed anche volendo non potrebbero forse aprire collegi di completo insegnamento, mentre i Vescovi e le Società Religiose cogli infiniti mezzi e morali e materiali, di cui possono valersi, in breve popolerebbero le città ed i Comuni più distinti di loro Instituti.

Così saremmo condotti in pochi anni là, donde ora tanto fatica per uscirne il Belgio. Domandate a quegli uomini, che hanno fatto in un paese, qual è quello, per tanti versi somigliante al nostro, un'esperienza di venti anni, come abbia fruttato colà il si-

stema di lasciare con una quasi-libertà (quale appunto vorrebbe ora la Commissione) largo campo ad un Clero che dispone di ricche entrate, di comodi locali, di mille maniere d'influenze morali, e vi risponderanno per la bocca d'uno de' membri più temperati della Camera de' Rappresentanti, il sig. Lebon, che sopra 53 stabilimenti d'educazione privata che conta il Belgio, il Clero a poco a poco se ne fece padrone di 47; e che a fronte di essi 4 soli Collegi Comunali hanno potuto resistere e sostenersi. Per bocca sua vi diranno: « La volontà nazionale scrisse nella « Costituzione la natura, la forma e l'ordinamento « del Governo Belgico, i diritti, le franchigie e i do« veri di tutti i cittadini. Ufficio del potere è quello « d'informare i nostri costumi di queste dottrine co« stituzionali, di penetrarne gli animi, coltivandoli, « di fortificare il principio dell'unità nazionale. Que« st'ufficio esso debbe adempirlo col mezzo d'un si« stema di pubblica istruzione regolato dalla legge, « somministrata in gran parte sotto la sua direzione, « in parte sotto la semplice sua sorveglianza; e tutta « quanta poi debb'essere sotto il controllo del paese.» Vi faranno ancora avvertire che senza l'intervenzione dello Stato sagace ed appropriata ai bisogni pubblici non potrebb'esservi vera concorrenza, dacchè nascerebbe il monopolio ecclesiastico. (*Vedi Rendiconto della seduta di quella Camera del 22 Aprile*).

Essi vi diranno infine colle parole del loro Ministro dell'Interno: « Noi sosteniamo il sistema dell'in« segnamento impartito largamente dallo Stato e per « amore di libertà, perchè nell'attuale condizione di « cose l'insegnamento non era che un monopolio e « lo era esclusivamente del Clero. » (*Vedi Discorso detto dal ministro Rogier nella tornata del 9*).

Così adunque col progetto della Commissione verrebbesi a dare alla casta pretina più di quanto essa grida le abbiano tolto le leggi Siccardi. E che questa fosse veramente l'intenzione dei Commissari eletti dalla Camera, che essi mirassero a fare della legge sull'insegnamento un atto di conciliazione, di compenso, noi nol sappiamo ad ogni modo credere. Forse ragioni troppo meschine di finanza, paure troppo esagerate di mancanza di opportuno personale non hanno loro lasciato vedere tutti quei gravi inconvenienti, a cui ci condurrebbe il loro sistema: ma ci fa sempre dolorosa meraviglia, quando consideriamo che abbiano accettato un Ministro, il quale a quelle ragioni ed a quelle paure doveva essere superiore, e mille altri buonissimi argomenti aveva per le mani a sostenere la sua propria proposta.

Venendo alla questione amministrativa la scindiamo pure in due capi, considerandola 1.o da chi retribuisce; 2.o da chi è retribuito.

Il progetto ministeriale per il mantenimento degli Instituti Nazionali d'istruzione secondaria avea stabilito un sistema semplicissimo. Ogni provincia aveva il suo Collegio, quindi dovea contribuire per sostenerlo in concorso col Governo e col Comune dove quello fosse aperto. A tal proposito vogliamo notare di volo come male s'oppongano a questo sistema di contribuzione coloro, i quali per un'idea d'esagerata indipendenza amministrativa vorrebbero che lo Stato nulla imponesse alle Provincie ed ai Comuni; dacchè in tal caso non dovrebbe anche più esigere il Governo, nel suo diritto di tutela, da questi che siano fatte le spese occorrenti per il mantenimento della Guardia Nazionale ed altre consimili che sono richieste dal pubblico interesse.

Del resto giova notare che esso fu pure adottato dalla Commissione, ma se colla medesima semplicità che rilevasi nella proposta ministeriale, si vegga. Secondo essa la Provincia dovrebbe contribuire 1.o pel collegio, se vorrà conservarlo, ch'essa avrà, di parziale o compiuto insegnamento o classico o tecnico; 2.o pel Collegio Nazionale della Divisione di studi classici; 3.o per quello di studi tecnici delle due Divisioni riunite. Per tal modo la Provincia per la sola istruzione secondaria dovrebbe subire tre generi di contribuzioni, e con quale complicazione di contabilità e d'amministrazione dicano quanti conoscono tampoco questa.

Per riguardo a chi viene retribuito, il progetto ministeriale formava un corpo solo di tutti gl'insegnanti dello Stato, che avevano tutti egualmente la nomina governativa, salva la facoltà di proposta nei Comuni e nei religiosi, avevano gli stessi diritti alle promozioni ed eravi fra queste, oltre la graduazione dello stipendio, la nomina a Preside di convitto ed a Provveditore, avevano gli stessi diritti alla giubilazione. Mentre la proposta della Commissione concede la nomina governativa ai soli insegnanti dei Collegi Nazionali, a cui toglie pure la speranza di promozione ad altro impiego, ned assicura quindi ai Comunali il diritto alla giubilazione, ciò che pur faceva lo stesso dispotismo benchè in modo assai gretto. — Se dunque il sistema di procurare i mezzi del mantenimento per i collegi dello Stato, secondo la proposta della Commissione, è gravemente complicato, non molto favorevole si è per la parte che risguarda i pubblici institutori. E qui a tal proposito ci si conceda una breve osservazione. Ove lo Stato trascuri, come propone la Commissione, la sorte degl' insegnanti ne' collegi comunali, non assicurando loro il diritto di pensione, giova maggiormente al monopolio clericale, dacchè ognun sa come le società religiose ed i vescovi abbondino di mezzi onde retribuire, promovere e compensare nella vecchiaia quanti li servono in parte così rilevante per loro. Anche per questo riguardo adunque i Comuni raramente potrebbero sostenere la concorrenza pretina.

Da questo raffronto, che andammo instituendo per sommi capi, comprenderassi or meglio perchè la maggioranza del corpo insegnante stimi che sarebbe una vera calamità ove venisse accettata quella proposta di legge che a nome della Commissione della Camera veniva facendo il Cavaliere Boncompagni.

Che quella presentata primamente dal Ministro non sia neanche perfetta e possa venire in alquante parti emendata, lo crediamo, e spezialmente per quanto risguarda la spesa di mantenimento dei collegi, cui opiniamo possa essere di alcun che inferiore: ma nelle presenti circostanze, quando lo stato attuale di caos e d'anarchia, in che trovasi il nostro insegnamento, richiede urgenti provvidenze, fra le due ben ravviseranno i lettori, perchè di preferenza ci atteniamo alla ministeriale.

SENATO DEL REGNO

Il progetto di legge con cui si autorizza il Governo a concedere parziali licenze di coltivazione a riso in certe determinate località, stato adottato dalla Camera elettiva nella tornata del 19 corrente, fu oggi argomento di lunga e grave discussione nel seno del Senato. Se si considera che nel Novarese, nella Lomellina ed in parte della provincia di Vercelli la coltivazione delle risaie è l'elemento principale dell'industria agricola e commerciale, e fonte di prosperità che si riversa sopra tutto lo Stato, chiaramente apparirà come quella legge meriti seria attenzione e profonda disamina.

Lo studio del legislatore nello stabilire le norme per la coltivazione de' terreni a riso debbe rivolgersi a questo di conciliare gl' interessi dei proprietari con quelli della salubrità pubblica. Benchè non si possa niegare che furono di molto esagerati i pericoli che corre la salute dei cittadini nei luoghi ove si coltivano le risaie, è cosa tuttavia incontestabile che da quei terreni paludosi si svolgono miasmi deleterii che corrompono l'aria e la rendono insalubre, e che perciò è dovere del Governo di limitare la coltivazione del riso, e di vegliare a che l' interesse privato non nuoca alla salute pubblica.

Fra noi la legislazione che concerne questo ramo importante della nostra agricoltura si comprendia nell'editto del 26 febbraio 1728 e nella Regia Patente del 3 agosto 1792. Ma queste due leggi sono cotanto severe, che non vennero mai eseguite fedelmente ed a poco a poco caddero in dimenticanza.

La coltivazione del riso fu estesa in provincie ove per lo addietro non era permessa, e le sanzioni penali appunto per essere esorbitanti non furono mai applicate. Sotto il governo assoluto, essendo in facoltà del Sovrano di sospendere l'esecuzione delle leggi, o di concedere parziali licenze ad arbitrio, avvenne che molte autorizzazioni furono date ai proprietari di preparare i loro terreni per quella coltivazione. Ora però che alla volontà del Governo soprastà l'autorità della legge e che non si possono più tollerare atti arbitrarî, è necessario regolare la legislazione sopra questa materia, in modo che corrisponda a' progressi dell'agronomia e dell' economia nazionale, e provvedere intanto a tutelare gl' interessi di quei proprietari, i quali, ingannati dalla consuetudine, hanno preparate le lor terre a ricevere la semente del riso, sebbene situate in luoghi non consentiti dalle due citate leggi. A ciò tende la legge adottata dalla Camera dei Deputati, e che la Commissione del Senato ha modificata, autorizzando il Governo a dar licenze per la coltivazione di quella derrata non solo nei luoghi ove sarebbe proibita dalle leggi del 1728 e del 1792, ma anco in quelli, ove è attualmente permessa, semprechè si usino i debiti riguardi per la salute pubblica e si tratti di terreni già stati coltivati a riso. Ed invece che il Ministero proponeva di restringere l'effetto di queste concessioni solo per quest'anno, la Commissione opinò che lo si dovesse estendere fino alla promulgazione di una nuova legge, la quale non dovrebbe essere di molto lontana, da quanto ne assicurò il Ministro dell'Interno.

Il senatore Maestri avrebbe desiderato che si prefiggesse al ministero un termine per la presentazione di quella legge, termine che a parer suo converrebbe non oltrepassasse la sessione legislativa del 1851, ma se si pon mente che quella legge, prima d'essere sottoposta all' approvazione del Parlamento, dovrà venire esaminata dal Consiglio Superiore e dai Consigli provinciali di sanità e poscia dai Consigli amministrativi, vi ha motivo di temere che non possa esser in pronto per l' anno venturo, e per questa ragione la mozione del senatore Maestri non fu ammessa.

La legge corretta dalla Commissione era minacciata di venir soffocata sotto il peso di cinque o sei ammendamenti, i quali però non la modificavano in sostanza, ed erano piuttosto diretti contro gli editti dello scorso secolo, che non contro la legge che stavasi discutendo. Il sig. Pallavicino Mosso, facendo tesoro delle dichiarazioni del commendatore Galvagno e del Relatore della Commissione, sig. Plezza, le quali avvertivano che le due leggi precedenti erano cadute in disuso, chiedeva perchè se ne voleva far menzione nella legge attuale. O quelle leggi sono tuttora in vigore, ed in tal caso è inutile una legge provvisoria, o non lo sono più, ed allora è non solo inutile, ma imprudente il risuscitarle.

Senonchè a chi esamina a fondo la quistione chiaramente apparirà che quelle leggi furono abusivamente trasandate nelle parti che sono in aperta contraddizione coi progressi dell'economia nazionale, e la cui applicazione sarebbe stata perniciosa alla proprietà ed alla prosperità del paese, ma nelle disposizioni relative alla polizia rurale ed alla salubrità pubblica esse non furono abolite, anzi nelle licenze il governo assoluto concedeva si avea sempre cura di menzionarle, quasi come un ricordo od un avvertimento. Questo fu assai bene dimostrato dal conte Gallina dal Relatore, dal Demargherita e dal Ministro dell'Interno. In seguito a tali spiegazioni tutti gli ammendamenti proposti furono sagrificati l' uno dopo l'altro, meno uno dell'avv. Praschini, il quale era troppo equo perchè non venisse adottato.

L'onorevole senatore osservò come l'abuso invalso di preparare il terreno alla coltivazione del riso anche dove era vietata dalle leggi, abbia potuto indurre in quest'anno alcuni proprietari di poderi a quelli attigui a valersi della stessa tolleranza ed a seguir l'esempio degli altri, e che sarebbe ingiusto di privarli dei redditi della lor proprietà, costringendoli a prosciugar le loro risaie; perciò ei propose, ed il Senato adottò, che il Governo sia autorizzato a dare parziali concessioni anco per quei terreni che fossero stati già preparati alla coltura del riso quando fu presentata questa legge alla Camera dei Deputati. All'adozione di quest'ammendamento successe una discussione alquanto ingarbugliata per la fretta di terminar presto, l'ora essendo tarda, e l'insieme della legge fu approvato alla maggioranza di 36 suffraggi contro 8.

Nel principio della seduta furono presentati al Senato quattro progetti di legge; tre già votati alla Camera elettiva, e riflettenti l'ammissione dei soldati di giustizia al godimento dei diritti civili e politici, la conservazione dei sugheri in Sardegna, e la concessione del Palazzo D'Oria Tursi al municipio di Genova, ed il quarto, del Ministro dei lavori pubblici, tendente a stabilire una nuova cassa di depositi e prestiti.

MONUMENTO NAZIONALE

AL RE CARLO ALBERTO.

La Commissione promotrice della pubblica soscrizione pel Monumento nazionale al magnanimo Re fondatore delle nostre libertà vede con gioia avvicinarsi il giorno che porterà il compimento dell'opera da lei intrapresa. Da tutte le provincie dello Stato le pervennero liste coperte di soscrizioni e fondi raccolti; malgrado le difficoltà dei tempi, i cittadini, senza distinzione di condizioni e di fortune, corrisposero all'appello della Commissione, e l'oro del ricco come l'obolo del povero furono ad un tempo consacrati al patriottico scopo. Alcuni municipii, seguendo l'esempio dato da quello di Torino, che sino dal 1849 votava a tal fine una somma di L. 50,000, decretarono di concorrere con

proporzionale offerte all'erezione del Monumento nazionale, e la Commissione spera che prima di chiudere i suoi registri vi potrà inscrivere i nomi di non pochi altri.

I diversi corpi dell'esercito vollero essi pure pagare il loro tributo alla memoria del generoso, quanto avventurato loro duce; e la Commissione, riservandosi d'inscriverli nell'elenco generale delle soscrizioni, pubblicava di tratto in tratto alcune delle lettere colle quali le venivano trasmesse le liste e le offerte dei medesimi; quelli della Regia Marineria non vollero essere inferiori agli altri, e la lettera che qui sotto è pubblicata ne fa fede. Non poche liste che, affidate ai promotori delegati nelle varie parti dello Stato, vanno tuttavia ricoprendosi di firme, e che a tempo opportuno saranno richiamate dalla Commissione, verranno ad aumentare i fondi ora già raccolti e provvisoriamente, a termini delle norme della pubblica soscrizione, depositati nella tesoreria della città di Torino.

A raggiungere più compiutamente il propostosi scopo, ora la Commissione rinnova i suoi voti perchè il Parlamento nazionale voglia con sollecitudine dare la sua approvazione alla proposta di legge ripetutamente presentatagli, colla quale è aperto un ragguardevole credito al Ministro dell'Interno per concorrere all'erezione del progettato Monumento. Questo ancor più a ragione potrà dirsi Monumento nazionale, quando alle offerte dei privati si aggiunga il concorso delle finanze dello Stato, e quando riguardo ai modi ed alle condizioni dell'esecuzione verranno dai rappresentanti della nazione prese le opportune deliberazioni, cui la Commissione promotrice della soscrizione già dichiaravasi disposta ad aderire.

Allora solamente, quando tale risultato dei suoi lavori avrà ottenuto, la Commissione crederà avere adempito all'assuntosi incarico, e sarà lieta di avere proposta sin dai primi giorni della nostra politica rigenerazione e di avere quindi in difficili circostanze promossa con perseveranza e con alacrità questa solenne e non peritura dimostrazione della nazionale riconoscenza, che altamente onora e il popolo che spontaneamente la dà, e la memoria del Principe al quale è consacrata. Così i dolorosi avvenimenti cui soggiacque la nostra patria non ne avessero sino ad ora impedita l'attuazione, che, forse vivente ancora il magnanimo Re, sarebbe sorto questo Monumento che ai posteri farà fede dell'affetto e della riconoscenza di un'intera nazione verso il provvido fondatore delle sue libertà, verso il generoso propugnatore dell'italiana indipendenza!

Torino, 1 maggio 1850.

Per la Commissione promotrice,

Il Presidente — Roberto d'Azeglio.

Il prom. e segr. — E. L. Scolari.

« Ill.mo Sig. Presidente,

« I Corpi della R. Marineria, il personale addetto ai diversi « stabilimenti della medesima, non che il Corpo Amministrativo « hanno voluto dare un segno della loro venerazione per la « memoria del magnanimo Re Carlo Alberto, profferendo « spontanee oblazioni pel monumento nazionale, che a diligenza « della Commissione da V. S. Ill.ma presieduta dev'essere eretto « per attestare la riconoscenza del popolo e dell'armata inverso « del defunto monarca.

« Mentre gli stati descrittivi delle suddette oblazioni, nonchè « il loro ammontare in Ln. 3,072 85 vanno ad essere dal Con« siglio d'amministrazione dei Corpi anzidetti trasmessi al Mini« stero di Guerra e Marina, per essere dal Cav. Tempia, segre« tario capo della divisione Archivi di esso dicastero, consegnati « al cassiere ed al segretario della Commissione, io compio l'o« norevole uffizio di porgere a V. S. Ill.ma questo avviso della « suaccennata profferta, e mi valgo dell'opportunità per iterarle « gli atti del mio predistinto ossequio.

« *Il Contr'Ammiraglio Comandante il 1.o dipart.*

« *f. f. di Comand. Gen. della R. Marina*

« D'Auvare. »

TESORERIA DELLA CITTÀ DI TORINO

« Il sottoscritto tesoriere della Città di Torino dichiara avere « oggi ricevuta dal banchiere F. Rignon in semplice deposito da « rendersi fruttifero a tempo opportuno una nuova somma di « L. 20,000 ultimamente raccolta dalla Commissione promotrice « della soscrizione pel monumento nazionale, e destinata all'e« rezione del medesimo, del pari che quella di L. 40,000 dal « detto sig. Rignon, cassiere della Commissione stessa, già de« positata a' 2 novembre p. nella Tesoreria della Città, contri« buente essa pure a tale scopo per la somma di L. 50,000.

Segue la designazione delle specie ecc.

« Torino, 30 aprile 1850.

« Sottoscritto: Carmagnola. »

STATI ESTERI

FRANCIA

Parigi, 29 *aprile*. La polemica dei giornali francesi benchè assai viva ed appassionata è affatto priva d'interesse. Essa non si aggira che sull'elezione, il cui risultato non può ritardare ad essere conosciuto. Ciascun partito fa delle congetture, apre il cuore alla speranza ed esorta ed incoraggisce i suoi aderenti. Finora non si può pregiudicare nulla di certo sullo scrutinio, ma tutte le probabilità sono per Eugenio Sue.

Dallo spoglio fatto dei voti dell'esercito pubblicati dai fogli di Parigi, risulta che due terzi votarono in favore del candidato socialista, ed il rimanente per Leclerc. I voti delle truppe sono tristi sintomi, i quali dimostrano qual progresso abbia fatto in esso il socialismo. Del resto il governo pare si sia studiato di servire bene i socialisti e promuovere la candidatura di Eugenio Sue.

La proibizione della vendita dei giornali democratici anzichè nuocer loro ne aumentò gli associati. Ora gareggiano tutti nello stabilire delle associazioni a buon mercato. Così la *République* prende degli abbuonamenti settimanali per 35 cent. obbligandosi a far distribuire i numeri al domicilio degli associati. L'*Evénement*, la *Voix du Peuple* fanno lo stesso.

La *Presse* pubblica un consulto dell'avvocato Langlais rappresentante e membro della maggioranza, il quale opina esser illegale ed incostituzionale la misura presa dal prefetto Carlier contro la vendita dei giornali. Altri fogli fecero lo stesso. Oltracciò Pascal Duprat dee presentare quanto prima una proposizione all'Assemblea, perchè si dichiari che i giornali e gli scritti periodici che si vendono nelle botteghe sono esclusi dalle disposizioni dell'art. 6 della legge 27 luglio 1849, e che l'autorizzazione dei prefetti è limitata ai venditori de'giornali e non pei giornali onde non sia in arbitrio dell'autorità d'interdir la vendita degli uni e permettere quella degli altri.

I rigori usati verso i detenuti del Monte Saint-Michel, rigori esagerati dall'opposizione, ma i quali il Governo non ha osato negare, benchè non li abbia repressi, influivano pure sugli elettori.

Un altra causa che non mancò di esercitare una benchè lieve azione sui voti, è l'articolo pubblicato nel *Napoléon* di ieri, e nel quale si stabilisce un'analogia fra i tempi del Consolato. Il *Napoléon* ricerca quindi a quali mezzi ricorse il primo console a ristabilir l'ordine e la cui imitazione dovrebbe senza dubbio esser consigliata al Presidente della Repubblica. I mezzi di cui si servì Bonaparte sono l'abolizione del Direttorio, la deportazione dei membri dell'opposizione dei giornali liberali, ecc. ecc.

I fogli socialisti e parecchi moderati, nel commentare quell'articolo fanno mille supposizioni su le intercezioni del Presidente della Repubblica. I più prudenti si limitano a tacere od a biasimarlo come inopportuno.

INGHILTERRA

L'interesse principale della seduta della camera dei comuni del 26 è stato un nuovo discorso che il sig. Disraeli ha pronunciato contro il ministero riguardo alla politica finanziaria.

Rinfacciò al gabinetto di mancar di franchezza nella presentazione del bilancio, e finì, come al solito, con domandargli conto della promessa che avea fatta di soccorrere le classi agricole.

Lord Russell ha risposto ai suoi avversari che gli assalti sistematici di cui era oggetto e le domande reiterate di ridurre le tasse pubbliche, non aveano altro scopo che di giungere indirettamente a scuotere il principio della protezione. Questa risposta ha sollevato i clamori del partito protezionista; ma la discussione non diede luogo ad alcun voto.

Nella seduta stessa la Camera ha reietta una proposta del sig. Gregor tendente ad abolire i bolli sopra le assicurazioni marittime ecc., per effetto della modificazione delle leggi di navigazione. Il cancelliere dello scacchiere ha combattuta una tale proposta nell'interesse del tesoro.

GERMANIA

La seconda camera di Hannover diresse al governo un'interpellanza sulla cessazione dei poteri della commissione interinale di Francoforte. Vi rispose il sig. Stuve, dichiarando di non conoscere ufficialmente quali fossero le intenzioni del gabinetto prussiano in proposito, ma di sapere soltanto essersi intavolate coll'Austria delle trattative che sono tuttora pendenti. Egli conchiuse col dire che l'Hannover non potrebbe acconsentire che il nuovo potere centrale fosse costituito da quelle due potenze soltanto.

Francoforte, 17 *aprile*. La nuova di un congresso di principi a Gotha sembra confermarsi. Il viaggio intrapreso dal duca di Sassonia Coburgo, vuolsi non abbia altro scopo.

Il *Giornale di Francoforte*, congetturando che questo congresso abbia per iscopo di stabilire una nuova dieta, dichiara che la Prussia non vi prenderà alcuna parte, e che ricuserà sempre di riconoscere la fondazione di un nuovo potere centrale.

STATI ITALIANI

NAPOLI

Una corrispondenza, giunta a persona ordinariamente bene informata, riferisce che quasi tutto il corpo diplomatico chiese al governo biglietti per andar ad assistere ai dibattimenti della causa così detta dell'*Unità italiana*, e non solo per sè, ma pure per moltissimi forestieri che sono in Napoli. Tale domanda ha messo uno sgomento in corpo al Pecchenerda da non dirsi; e si crede non sia questa l'ultima cagione perchè sono differiti tali dibattimenti, che, come annunziammo, dovevano incominciare il 16 aprile.

STATI ROMANI

Il *National* del 29 p. p. ha da Roma in data del 20 che il Papa dopo lunga discussione cogli eminentissimi e cogli avvocati di corte ha definitivamente opinato di porre una confisca sui beni dei deputati della Costituente Romana per il valore di due milioni e mezzo di piastre romane.

I possidenti in seguito di notificazione debbono anticipare un trimestre sulla dativa dei fondi tanto rustici che urbani.

— Fra le partenze, che annota il Giornale ufficiale, v'ha quella della principessa Borghese per Parigi. Dunque anche per le famiglie nobilesche il soggiorno di Roma dopo il ritorno di Papa Mastai non è poi quell'Eden che ci decantano i giornali della Curia Romana.

— L'*Osservatore Romano* reca:

Il Padre R.mo Francesco Vaures ex-provinciale nell'ordine de'Minori Conventuali di S. Francesco, Consultore delle sagre congregazioni de' Vescovi e Regolari, e delle Indulgenze e sacre Reliquie, Consigliere e Canonista dell'ambasciata francese a Roma, pei servigi prestati alla S. Sede ed alla Francia nella spedizione militare per lo stabilimento del temporale dominio del Sommo Pontefice, è stato decorato dal Presidente della Repubblica, Luigi Napoleone Bonaparte, della croce di cavaliere della Legion d'onore per dispaccio del sig. Ministro degli Affari Esteri La Hitte del dì 12 corr.

TOSCANA

Il *Nazionale* del 29 reca: « Il nuovo giornale ministeriale che escirà alla luce il primo maggio, avrà per titolo, a quanto si dice, il Conservatore, *giornale costituzionale* (!) Si dice ancora; e noi non intendiamo se non farci relatori del *si dice* che dopo aver fatti inutili tentativi presso molti onorevoli scrittori politici, i fondatori del Giornale abbiano dovuto ridursi ad assoldare degli scrittori che stessero a tutto loro servizio. Si dice che un V. e un B., notissimi in Firenze per molti curiosi antecedenti abbiano assunto il doloroso incarico di cantare gli osanna del Ministero e a alle sue leggi eccezionali ».

INTERNO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Tornata 2 maggio. — *Presidenza del Vice-presidente* Demarchi.

La seduta è aperta ad un'ora.

Leggesi il verbale della tornata antecedente, ed il solito sunto delle petizioni.

Presta giuramento il dep. Biancheri

Approvatosi il verbale l'ordine del giorno porta

Verificazione di poteri.

Sale alla tribuna il dep. Del Carretto per riferire sull'elezione del collegio di Verrès. Le operazioni elettorali essendo seguite regolarmente, vengono approvate le conclusioni della Commissione per la conferma della nomina a deputato dell'avvocato Domenico Marco.

Continuazione della discussione sul progetto di legge per l'ammissione degli avvocati a patrocinare innanzi al Magistrato di Cassazione. (V. Op. di ieri).

Il dep. *Bronzini* membro della Commissione: Intendo combattere l'emendamento *Sineo* per cui la facoltà di patrocinare avanti Cassazione verrebbe estesa a tutti gli avvocati, qualunque sia il tempo in cui hanno esercitato patrocinio, vuolsi in appello od in prima cognizione.

Si disse in primo luogo che il limitare la concessione di tal facoltà a quei soli che contassero 10 anni di patrocinio avanti Appello fosse contrario al principio della libera concorrenza; ma osservo che questa è necessariamente limitata dal bisogno di guarentigie a favore dei litiganti. Nè v'ha privilegio di sorta giacchè le condizioni poste stanno per tutti indistintamente. Quanto all'essere forse i giovani più capaci a trattare le quistioni giuridiche, credo che tal proposizione sia stata da alcuni preopinanti emessa quasi per la forza stessa dell'ingegno, che fa loro parer facile ciò che a tutti gli altri sembra difficilissimo. Si volle dalla Commissione un certo esercizio quale garanzia di capacità, frutto di lunghi studi e di matura esperienza.

Vi saranno certo giovani di precoce ingegno, ma questi formano l'eccezione, che non si deve seguire nel fare una legge. Se le cause poi di Cassazione sono così facili come va che a sedere in quel tribunale sono sempre ed esclusivamente scelti i più versati nell'esperienza del foro e nella scienza del diritto?

Si addusse l'esempio della Francia; ma se colà non v'è limitazione d'età, per poter patrocinare innanzi Cassazione, vi hanno però altre guarentigie quali il dover subire un esame in iscritto, trattare una causa di Cassazione, ed ottenere un certificato di moralità e di capacità da un consiglio di disciplina, attestazione ben di maggior peso che non quella di una semplice dichiarazione rilasciata da un avvocato patrocinante, dopo due anni di pratica, come richiedesi presso di noi; d'altronde in Francia gli avvocati ammessi a patrocinare innanzi a Cassazione sono esclusi dal farlo avanti agli altri tribunali. Per queste ragioni respingo l'emendamento proposto dal dep. Sineo.

Il dep. *Gerbino* dice che la giurisdizione di Cassazione presenta gravi e svariate quistioni; che perciò gli studi di coloro che imprendono a trattarle devono essere speciali, profondi, laboriosi tanto nella scienza del diritto, che della legislazione; che l'ordine pubblico e la tutela dell'interesse privato richiedono in conseguenza si ristringa tal facoltà a persone speciali, le quali avrebbero una responsabilità morale molto maggiore. Le spese di reiezione delle domande di ricorso in Cassazione, continua egli, sono assai gravi, nè quindi conviene esporre i clienti a doverle troppo facilmente sopportare. Abbiamo d'altronde l'esempio della Francia, in cui è fissato il numero degli avvocati che ponno patrocinare in Cassazione ed esclusivamente innanzi a questo tribunale. Temo che le innovazioni che si vogliono introdurre non abbiano ad essere rovinose per una sì importante istituzione, epperò voto contro il progetto della Commissione, come contro quello del Ministero.

Il dep. *Piccon*, membro della Commissione: La conservazione del sistema attuale, a cui conchiudeva il preopinante, sarebbe quella di un odioso privilegio. Se poi fa bisogno di persone speciali, sarebbe allora necessario attenersi affatto al sistema francese, giacchè da noi gli abilitati a patrocinare avanti Cassazione ponno anche patrocinare innanzi agli altri tribunali, e non offrono quindi a tal risguardo maggior guarenzia. Ma v'ha di più: La ragione stessa della specialità torna in conforto dell'estensione proposta dalla Commissione, giacchè vi sono molti avvocati specialissimi per le circostanze del luogo in cui esercitano, come per es. gli avvocati di Genova in materia di giurisprudenza marittima, i quali giusta il sistema in vigore sarebbero pur esclusi dal patrocinare innanzi Cassazione.

Circa ciò che si pratica in Francia, oltre la diversa condizione di cose, a cui si è già accennato, noto come anche quello sia odiosissimo privilegio e come colà questi pubblici uffici siano posti in commercio.

È necessaria la libera concorrenza, ma sono pur necessarie le guarentigie; tutto sta nel ben definire fin dove queste possano limitarla; e sostengo essere affatto ragionevoli i termini posti dalla Commissione. Se sono poste condizioni per essere giudice di Prima Cognizione o d'Appello, e maggiori ancora per esserlo di Cassazione, perchè non ne saranno all'avvocato il quale deve pur avere la stessa presunzione di capacità?

Se i giovani d'altronde hanno maggior freschezza di studi e vivacità di mente non possono però avere quella prudenza, quella ponderazione tanto necessarie in chi deve trattare cause di così alta importanza.

Si adduce il dispendio maggiore da parte del cliente che fosse costretto a cangiar d'avvocato per ricorrere in Cassazione; ma nella Curia piemontese credo non si sia mai presentato il caso di avvocato che si rifiutasse a difendere un accusato solo pel timore d'essere scarsamente retribuito.

Voto perciò in favore del progetto della Commissione, la quale vuole abolire i privilegi, mantenendo pur tuttavia le guarentigie nell'interesse dei litiganti.

Il dep. *Novelli* premette che non era tutt'a prima sua intenzione prender parte alla discussione, perchè essendo egli ammesso a patrocinare in Cassazione non si avesse a credere il facesse o per ambizione di privilegio o per amor di guad[agno]; che però essendovi ammesso come dottore aggregato al Co[llegio]

di giurisprudenza non lo può colpire nemmeno il dubbio di coloro che credono al favoritismo.

Senza arrestarsi, dic' egli, a ciò che si pratica in altri paesi o che si praticò da noi anteriormente, non è difficile trovare *a priori* che non devesi concedere libero l' accesso alla Cassazione a chi è appena uscito dagli studi universitari, od ha fatto solo i primi passi nella carriera del patrocinio.

Lasciate, dicesi, che il privato abbia la libertà di sciegliersi un difensore; nessuno è miglior giudice di sè stesso nei proprii interessi. - Ma quest' è una massima dannata dall'esperienza; deve pure esser libero a tutti disporre delle sostanze proprie; si dirà però che la legge non debba porre un freno ai prodighi?

Cognizione dell' universale giurisprudenza, ponderatezza, probità, perspicacia si richieggono in chi patrocina innanzi al Magistrato di Cassazione, doti queste di cui può in parte essere fornito qualche giovane di precoce ingegno, ma che d' ordinario s' acquistano solo con un lungo uso di foro, e con studi assai prolungati.

La parola di privilegio poi applicata alle guarentigie richieste nell'interesse dei privati è odiosa e non vera.

Si disse che come a 30 anni si può essere deputati, così si potrebbe anche essere buoni patrocinatori avanti cassazione; ma faccio osservare come ben diversa sia la scienza della legislazione da quella dell'applicazione della legge ai casi pratici, come l'avvocato debba aver cognizione delle persone e direi anche delle loro passioni; come gli elettori che c'inviano al Parlamento cerchino la nostra capacità in genere, il nostro zelo, le nostre opinioni, senza curarsi se siamo atti a guarire una malattia od a condurre una causa.

Sostengo poi essere in generale e nell'interesse dei clienti e delle cause, che queste vengano difese da chi esercita nel luogo in cui devono essere decise, giacchè l'avvocato delle provincie dovrà o venire nella capitale, con troppa spesa del cliente, o eleggersi un domicilio presso un avvocato di Torino a rischio di esser rifiutato se rivolgesi ad un individuo di grido, o di guarentir meno la causa del suo cliente se ad uno mediocre.

Accedo per queste ragioni al voto del dep. Gerbino per la reiezione del progetto, e solo in via subordinata voterò per quello del Ministero.

Il dep. *Sineo*: La mia proposta non ha quell'ampiezza che le si è voluto dare; essa è assai più semplice; io non discussi i principii su cui si basa il progetto, ma li ho ammessi, e ne ho tratto come conseguenza il mio emendamento, per cui non si farebbe distinzione tra avvocati giovani ed avvocati provetti.

Due sorta di cause si portano innanzi a Cassazione: quella per violazione di legge e quella per violazione di forma; quanto all'ultima nulla di più facile a decidersi. Quanto alla prima ammetto pure l' utilità di una vasta scienza; non però che la mia proposta abbia a condurre ad abusi. Fino dal 1842 a patrocinare innanzi alla Camera de'Conti ed ai Consigli d'Intendenza furono ammessi tutti, anche i non avvocati; nè questa libera concorrenza pare che abbia prodotto tristi conseguenze.

Se prima si richiedettero maggiori guarentigie secondo che si saliva nei gradi della magistratura, ciò fu perchè tutte le cause di qualche importanza erano portate innanzi al Senato. Ora che si tratta di ordinare su diverse basi, non v'è ragione di mettere maggiori restrizioni; credo anzi che le quistioni che si agitano in Cassazione siano le più semplici, come quelle che si aggirano sopra un unico punto di diritto. D'altronde perchè le qualità che si cercano in un avvocato patrocinante in Cassazione, non si cercheranno anche in quelli che patrocinano in Appello? — Perchè un'esperienza decennale non si porrà anche pegli avvocati che perorano avanti i Tribunali di prima cognizione, se questi giudicano talora inappellabilmente, e se quelli introducano pure cause in Cassazione?

La miglior guarentigia è quella di lasciare che il cittadino si scielga la specialità che più gli conviene.

Il dep. *Gastinelli*. La Camera trovasi in faccia a due opinioni che hanno grave peso: quella della Commissione che vuole il patrocinio decennale; quella formulata dal dep. Sineo che lo esclude. — In favore della prima sta l'autorità della legge, l'esempio delle nazioni più incivilite, la sentita necessità di un grande corredo di cognizioni per gli avvocati ammessi a patrocinare davanti alla più eccelsa magistratura; in favore dell'altra sta la libertà della difesa, la esclusiva di ogni privilegio, la presunzione di una bastante capacità anche nei giovani avvocati, e la tema che colla proposta limitazione si intiepidisca anzichè eccitarsi lo zelo dei giovani stessi. A me pare pertanto che sia da cercarsi una conciliazione, e tale mi sembra quella che ora propongo. Si ritenga la legge quale è proposta dalla Commissione, e si aggiunga che potranno però essere ammessi anche quegli avvocati che in mancanza del patrocinio decennale potranno provare di aver praticato due anni presso un avvocato ammesso al Magistrato di Cassazione. Per tal modo quelli che sono prossimi alla scadenza del decennio aspetteranno una tale epoca, quelli invece che hanno di recente terminati gli studi si sottometteranno alla pratica biennale.

Il dep. *Pateri*: La facilità che il dep. Sineo ascrive alle cause che si trattano in Cassazione io non la scorgo, parmi anzi che siano più importanti in quanto che trattasi per esse di correggere gli errori antecedenti pei quali v' ha un rimedio, mentre nessuno ve n' avrebbe per gli errori che si commettessero dal Magistrato Supremo. Non iscorgo neppure la necessità allegata dal dep. Novelli che l' avvocato risieda nel luogo del Magistrato, nè vedo perchè debba costare maggiore spesa l'elezione del domicilio che un avvocato di provincia facesse presso un avvocato della capitale. Ciò non potrebb' essere che nel caso che il litigante volesse tenere i due avvocati.

Il *Ministro di Grazia e Giustizia*: Io credo che il legislatore nel regolare le condizioni del Magistrato di Cassazione tanto riguardo ai giudici quanto riguardo agli avvocati con una parificazione molto onorevole e per gli uni e per gli altri ha avuto di mira questa verità: l'influenza degli avvocati sui giudici. L' esperienza dimostra che là dove sono per avvocati uomini chiari d' ingegno avvengono per parte della magistratura meno errori. Ufficio principale dell' avvocato è quello d' illuminare la coscienza del giudice.

Se il Tribunale di Prima Cognizione erra vi è ricorso all' Appello, e se errore avviene nell' Appello vi è ancora la Cassazione. Ma gli errori di quest' ultima magistratura sono irreparabili. La Cassazione ha inoltre la missione di mantenere la purezza di tutte le altre magistrature. Là vanno tutte le questioni più gravi relative alla legislazione. Basta studiare gli annali delle Corti di Cassazione straniere per vedere la difficoltà delle questioni che devono sciogliere.

Si è detto che anche nei giovani trovasi ingegno e dottrina. Io la gioventù conosco ed amo, e tutti quelli coi quali ebbi relazione durante la mia lunga carriera possono attestarlo. Ma io so che v' hanno dei pregi proprii della gioventù, come ve ne hanno di quelli che appartengono soltanto all'età provetta — Nei giovani la vivezza d' ingegno, l' imaginazione, la pronta e facile parola — Se voi ponete uno di questi giovani accanto ad un accusato, anche non potendo persuadere il giudice lo trascina col calore e colla eloquenza del discorso. — E quante volte assistendo a simili difese mi avvenne di dire: se tanta impressione produce ora che ha torto codesto giovane, quanta potenza non avrà quando avrà imparato ad aver ragione. Ma la tranquilla posatezza e più di tutto la virtù della esitazione e del dubbio non s' incontrano nei giovani. E pure questi pregi sono tanto più necessarii quanto è più alta la Magistratura.

Si è detto che a trent'anni il cittadino può essere deputato. Io credo che il legislore nello stabilire questo minimo termine ha preveduto che ben rade volte sarebbe uscito dall'urna elettorale un giovane che avesse appena tocco questo limite. E se tale fu la di lui supposizione parmi non siasi ingannato. Ma vi è un'altra Camera accanto a questa la quale ha maggiore affinità colla magistratura, e che anzi può in alcuni casi diventare magistratura, e per appartenere ad essa è fissato il limite di quarant'anni.

Si è accennato al sostituto dell'Avvocato dei Poveri che è ammesso a patrocinare, e ciò è vero, ma osservo che in un ufficio composto di più persone, le quistioni si trattano collettivamente, che uno suggerisce all'altro, e che il complesso dei sussidii supplisce alla scarsezza d'esperienza.

L'armonia della legge è buona, non mi pare che convenga alterarla nè pei magistrati, nè per gli avvocati, e perciò io non posso accettare l'emendamento proposto dal dep. Sineo.

Il dep. *Giannone*. — Allegando l' esempio dei sostituti agli avvocati generali propone che si mantenga l' articolo della Commissione modificato nel senso che invece di 10 anni siano prescritti soltanto sei di patrocinio preventivo, e che sia prescritta inoltre l' età di trent' anni.

Il dep. *Mollard* respingendo l' emendamento del dep. Giannone osserva come l' esempio del sostituto all' avvocato generale sia identico a quello già combattuto dal sig. Ministro quando parlò dell' ufficio dei poveri.

Il dep. *Sineo* rispondendo al Ministro di Grazia e Giustizia ripete molte delle cose esposte negli antecedenti suoi discorsi.

È messa ai voti la prima parte dell' emendamento *Sineo* e non è approvata.

Il dep. *Mellana* propone che sia fissato il termine di cinque anni invece dei dieci.

Messa ai voti tale proposta viene approvata.

È quindi messa ai voti la proposta del dep. Giannone che sia fissata l'età di trent'anni, e viene dalla Camera approvata.

La prima parte dell'art. 1 rimane pertanto emendata nei seguenti termini: « Tutti gli avvocati che hanno trent'anni di età, dopo cinque anni di patrocinio avanti alcuno dei magistrati di Appello del regno . . . »

Il dep. *Sineo* si fa ora a sviluppare la seconda parte del suo emendamento consistente nell' ammettere anche il patrocinio avanti i tribunali di prima cognizione e sostiene che questa è una giustizia dovuta alle provincie.

Il dep. *Miglietti* vorrebbe che fosse meglio definito, se per patrocinio s' intende la semplice ammessione presso un tribunale d'Appello, o se vuolsi la pratica effettiva del patrocinio.

Il dep. *Bronzini*: Il dubbio elevato dal dep. Miglietti non è grave. Si tratta solo di sapere se l'avvocato ha acquistato il diritto. E il diritto è acquistato quando è inscritto; non si và a cercare se realmente esso ha patrocinato. Io credo che la locuzione della legge sia abbastanza chiara.

Il dep. *Giannone* osserva che ammettendo alla cassazione gli avvocati dei tribunali di Prima Cognizione converrebbe per analogia ammetterli anche all'Appello dal quale sono ora esclusi.

Il dep. *Pinelli* dimostra come ammettendo l' emendamento Sineo gli avvocati dei tribunali di Prima Cognizione sarebbero a condizione migliore che quelli dei Magistrati d'Appello.

La Camera non essendo più in numero viene levata la seduta alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

Relazioni di Commissioni.

Verificazione di poteri.

Continuazione della discussione del progetto di legge sulla ammissione degli avvocati alla Corte di Cassazione.

Discussione sul progetto di Legge pel sussidio agli emigrati che presero parte alla difesa di Venezia.

NOTIZIE

— Monsignor Franzoni, in causa della sua nota circolare 18 aprile citato dal R. fisco, doveva il 29 p. p. comparire davanti al tribunale di prima cognizione. Nella lettera che qui sotto riproduciamo dall'*Armonia*, diretta al giudice istruttore, espone i motivi per cui egli ha creduto di non dover presentarsi.

Ill mo signore.

Torino, 29 aprile 1850.

Ricevuta la citazione di comparire oggi innanzi alla V. S. Ill.ma, ho preso seriamente ad esaminare se potessi applicare a me stesso le norme, che nella mia circolare del 18 corrente ho indicate ai miei ecclesiastici, ed osservate le quali, ho dichiarato, che comparendo, e rispondendo agli interrogatorii, sarebbero immuni da colpa.

Ho però dovuto osservare che non solo a tenore del Concilio di Trento (sessione 24, cap. 5 *de Refor.*) i vescovi nelle cause criminali sono esclusivamente soggetti al Sommo Pontefice, ma eziandio che nella circolare della sacra congregazione dell' Immunità emanata ad istanza di S. M., il 14 giugno 1833, mentre si provvede perchè gli ecclesiastici, chiamati a deporre innanzi alla curia laica, vi si debbano presentare, si dichiara però espressamente che ove — sia indispensabile di esaminare un arcivescovo e un vescovo — oltre che ... non dovrà pel rispetto dovuto alla dignità e carattere essere chiamato nel luogo del giudizio, Sua Santità riserva a sè questa autorizzazione, volendo che se ne implori in ciascun caso la special facoltà.

Ora dunque ella ben vede che, a fronte di sì chiare e formali disposizioni, mi trovo nell'assoluta impossibilità di presentarmi alla citazione suddetta. E quindi, mentre protesto la pienissima mia sommessione alle leggi del governo in tutto ciò che non intacca la coscienza, siccome però questo appunto si è nella fattispecie il caso mio, così colla presente fo istanza che mi si conceda il tempo necessario per chiedere alla Santa Sede un permesso affatto indispensabile, ottenuto il quale, mi farò il più stretto dovere di uniformarmi al prescritto della legge.

In attenzione che ciò mi venga significato per tosto scrivere a Roma, pregiomi di essere coi sensi della più distinta stima, e pari considerazione.

Di V. S. Ill.ma

Firmato ✝ Luigi arciv. di Torino.

— A dimostrare quale spirito di fratellanza regni in tutta la Classe degl'insegnanti, riferimmo già come i colleghi del prof.e Pasero, tolto così immaturatamente all'amore dei buoni ed all'incremento della pubblica istruzione, d'intorno al suo feretro stesso pensassero con una larga colletta a sovvenirne la infelice madre e la sorella lasciate in penose stretterze. Pochi giorni appresso l'egregio Professore Corte, venendo decorato della Croce di S. Maurizio e Lazzaro, sapeva che i suoi alunni, a testimoniargli la gioia che ne sentivano, intendevano fargli una serenata. Prevenendo questa dimostrazione, ei li ringraziò, persuadendoli a fare con esso opera buona destinando la somma da loro raccolta ed a cui egli un'altra uguale ne univa, a sovvenire la famiglia del Pasero. Notiamo con singolare compiacenza come, essendo già i musicanti della Brigata Guardie per tal fine pagati, saputa appena la pia intenzione del Corte, rimborsarono lietamente la somma ricevuta. — Ora una nuova prova di quella solidarietà, che stringe il Corpo degl'institutori, ne viene dalla Lomellina. Ecco quanto scrive un bravo Maestro elementare da una di quelle terre a un chiaro professore della Capitale:

« La morte immatura dell'amatissimo Pasero, e le strettezze in che ha lasciato la sua buona famiglia ha fatto profondissima sensazione al Corpo insegnante della Lomellina; cosicchè dietro mia esortazione e dell'Ispettore Beluschi va effettuandosi il progetto di colletta di qualche centinaio di lire da mandare alla dolente madre, per quella disposizione che meglio essa crederà: ciò tutto per parte dei Maestri Lomellini.

« È vero che la condizione della maggior parte degli insegnanti è ancor misera per la tenuità dell'assegno, tuttavia non possono astenersi dal dimostrare in quanto possono la loro riconoscenza verso l'amatissimo Ispettore professore di Metodo. »

— Leggesi nel *Carroccio* di ieri:

Domenica ultima fu a Viarigi monsignor Artico con intervento di monsignor Calabiana e l' Intendente della provincia. Dicesi che siasi trattato di risolvere il seguente problema:

« Trovare il modo di rimediare in parte e per quanto sia possibile ai gravi mali di una popolazione nella sua religione e morale, ne' suoi rapporti di famiglia e di cittadino, e nei suoi interessi economici, sconvolta dall' impostura dapprima protetta ed uscita trionfante da un processo criminale, poi lasciata per assai tempo in piena libertà di azione dalla sonnolenza di alcune autorità, e sostenuta ed aiutata da un accecato spirito di corpo degli uni, e dalla scompiaggine, dalla mala fede e dall' interesse degli altri. »

Vedremo se la sapienza dei consigli e l' autorità della parola di monsignor Artico sapranno risolvere il problema.

— I nostri lettori apprenderanno con interesse che la difesa di Luigi Settembrini, cui accennammo nel nostro articolo di lunedì, verrà stampata nella *Rivista Italiana* di D. Berti.

NOTIZIE DEL MATTINO

PARIGI, 30 *aprile*. Il Candidato socialista trionfò nell'elezione. A mezzogiorno, il risultato definitivo, meno circa una sezione, era il seguente:

Eugenio Sue — 126,452 suffragi.

A. Leclerc — 117,943.

Questa vittoria del partito socialista ha gittato il disordine nel campo reazionario e legittimista. I fogli della maggioranza e del governo si accusano a vicenda. Alla Borsa regnava lo spavento. I fondi ribassarono enormemente. Il 5 p. 0/0 cadde ad 86 95, ribasso 2 fr. 05 cent., ed il 3 p. 0/0 a 54 10, ribasso 1 fr. e 25 cent. Gli altri valori calarono in proporzione.

A. BIANCHI GIOVINI *direttore*.
G. ROMBALDO *gerente*.

FONDI PUBBLICI

Borsa di Torino — 2 maggio

5 p. 100 1819, decorrenza primo aprile	L. — —
» 1831 » 1 gennaio	» — —
» 1848 » 1 marzo	» — —
» 1848 (26 marzo) 1 aprile	» — —
» 1849 (12 giugno) 1 gennaio	» — —
Obbligazioni dello Stato 1834 decorr. 1 gennaio	» — —
» » 1849	» 935 00
Azioni della banca nazionale god. 1 gennaio	» 1700 00
» » della Società del Gaz god. 1 genn.	» 1900 00
Buoni del Tesoro contro metalliche	» — —
Biglietti della Banca di Genova	Scapito
da L. 100	L. 1 00
da L. 250	» 3 25
da L. 500	» 7 75
da L. 1000	» 16 17

SPETTACOLI D'OGGI

TEATRO CARIGNANO. Compagnia drammatica al servizio di S. M. si recita: *La tutrice*.

D'ANGENNES. Compagnia drammatica francese, si recita:

SUTERA. Opera buffa: *La regina di Golconda*.

GERBINO, Compagnia drammatica Capodaglio e socii, si recita:

TEATRO DIURNO (accanto alla Cittadella). Compagnia drammatica Bassi e Preda, si recita:

CIRCO SALES (a Porta Palazzo). Compagnia drammatica Capella, si recita:

TIP. ARNALDI.